

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO ~~27~~, COMMA ~~6~~, DELLA ALLA
LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N. 166 "IMPOSTA GENERALE
SUI REDDITI"**

Articolo Unico Art. 1

1. All'articolo 27, comma 6, della Legge 16 dicembre 2013 n. 166, è aggiunta la lettera b-bis):

"b-bis) i compensi derivanti dall'esercizio delle attività individuate all'articolo 3 del Decreto 16 dicembre 1991 n. 153 e successive modifiche."

Art. 2

1. Al comma 1, dell'articolo 41, della Legge 16 dicembre 2013 n. 166, è aggiunto il seguente punto:

"e) cessione a titolo oneroso o realizzo, anche sotto forma di risarcimento, di terreni e beni immobili che sono stati oggetto di modifica della destinazione urbanistica, qualora non siano trascorsi più di cinque anni dalla data di modifica delle norme di pianificazione che ne hanno determinato la modifica stessa."

Art. 3

1. Il comma 7, dell'articolo 63, della Legge della Legge 16 dicembre 2013 n. 166, è abrogato.

Elena Capal

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 23/07/2015 h.12:14

[Signature]